

Ordine degli Avvocati di Perugia

REGOLAMENTO 27 marzo 2015 n. 2

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA RICHIESTA, L'ESAME, L'OPINAMENTO E IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ DEI COMPENSI INDICATI NELLE PARCELLE PRESENTATE PER LA LORO APPROVAZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

nella seduta del 27 marzo 2015

visto l'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti avviati a fronte delle istanze degli iscritti o dei loro eredi per il rilascio del parere di congruità dei compensi professionali relativi ad attività di assistenza giudiziale e/o stragiudiziale ovvero di consulenza.

Art. 2

Presentazione dell'istanza e termine iniziale del procedimento

L'iscritto e/o i suoi eredi presentano apposita istanza, rivolta al Consiglio dell'Ordine, presso l'Ufficio di Segreteria, corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari ad una congrua valutazione della attività professionale svolta.

L'istante, con la propria richiesta, deve indicare:

- a) il codice fiscale, i recapiti telefonici, il numero di fax, l'indirizzo PEC nonché le generalità propri, il codice fiscale, la residenza e l'eventuale indirizzo PEC del cliente;
- b) l'oggetto e il valore della pratica;
- c) con apposita succinta relazione, la natura dell'attività professionale svolta, la sua durata, l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito, gli atti sui quali fonda le proprie ragioni, la misura del compenso ed i criteri sulla base dei quali ritiene che vada determinato;
- d) la sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito di regolamentazione del compenso;

Ordine degli Avvocati di Perugia

e) l'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentate) o di esposti fatti pervenire nei suoi confronti dal cliente che ha beneficiato delle prestazioni professionali per le quali è richiesto il parere di congruità;

Al momento del deposito dell'istanza, l'interessato deve autorizzare il trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio dell'Ordine.

La data di presentazione della richiesta alla Segreteria dell'Ordine, attestata dal relativo protocollo, costituisce il termine iniziale del procedimento.

Art. 3

Nomina del consigliere delegato e avvio del procedimento

A seguito del deposito dell'istanza, la Segreteria dell'Ordine forma un fascicolo contenente la richiesta e la documentazione allegata, attribuendogli un numero cronologico progressivo, e lo rimette al Coordinatore della Commissione Parcelle per la designazione del Consigliere responsabile unico del procedimento.

Il Coordinatore, ricevuto il fascicolo, provvede - senza indugio e, comunque, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi - ad assegnarlo ad uno dei Consiglieri componenti la Commissione Parcelle, secondo criteri di rotazione e di specifica competenza, che assume la qualifica di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/1990.

Il Consigliere responsabile del procedimento comunica l'avvio della procedura, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria ed ove possibile a mezzo PEC, sia all'istante sia ai soggetti nell'interesse dei quali risultano svolte le prestazioni professionali descritte nella richiesta di parere di congruità.

Nella comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere indicato:

- l'oggetto delle prestazioni professionali per le quali è richiesto il parere di congruità della parcella;
- il responsabile unico del procedimento;
- la data entro la quale deve concludersi la procedura e i rimedi esperibili in caso di inerzia;
- la data di presentazione dell'istanza di parere di congruità;
- l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti;
- l'invito rivolto al controinteressato a dedurre - anche a mezzo PEC - nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Responsabile del procedimento potrà omettere la comunicazione di avvio della procedura qualora risulti documentalmente l'impossibilità di individuare la residenza del destinatario.

Il Consigliere delegato, ove richiesto da una delle parti, convoca gli interessati entro 10 (dieci) giorni per espletare un tentativo di conciliazione.

Art. 4

Ordine degli Avvocati di Perugia

Tentativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione avviene innanzi ad un Collegio composto dal Consigliere responsabile del procedimento e da due Consiglieri componenti la Commissione Parcelle.

Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione.

Qualora le parti addivengano ad un accordo conciliativo, il Collegio ne redige processo verbale debitamente sottoscritto dagli interessati che, rilasciato in copia conforme all'originale dal Consiglio dell'Ordine e depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lett. o) della l. 31.12.2012, n. 247.

Ove il tentativo di conciliazione non riesca, nel verbale negativo verrà dato atto soltanto della comparizione o meno delle parti innanzi al Collegio.

Art. 5

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza

Il Consigliere responsabile del procedimento, se ritiene la sussistenza di motivi ostativi al pieno accoglimento dell'istanza, ne dà comunicazione al richiedente con tempestività.

Entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante, tramite PEC, può presentare le proprie osservazioni ed eventuali nuovi documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni dovrà darsi ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art.6

Adozione, motivazione e comunicazione del provvedimento conclusivo.

Il Consigliere responsabile del procedimento adotta direttamente il provvedimento conclusivo, che abbia valore inferiore ad € 20.000,00.

Negli altri casi, il Consigliere responsabile del procedimento riferisce le risultanze della trattazione della procedura al Consiglio dell'Ordine, proponendo il provvedimento da adottare.

Fino all'adozione del provvedimento finale, l'istante può rinunciare al parere, corrispondendo comunque all'Ordine, a titolo di rimborso spese forfettizzato, una somma pari al 0,50% (zero/cinquanta per cento) dell'importo richiesto.

Ordine degli Avvocati di Perugia

Nel termine finale previsto dal presente Regolamento, il Consigliere responsabile del procedimento ovvero il Consiglio dell'Ordine adottano il provvedimento conclusivo.

Il parere adottato deve essere, in ogni caso, motivato sia pure succintamente. La comunicazione del provvedimento conclusivo all'istante e al controinteressato avviene a cura della Segreteria dell'Ordine, anche a mezzo PEC.

Art. 7

Termine finale del procedimento e sospensione dei termini

Il procedimento deve concludersi nel termine di 40 (quaranta) giorni dall'avvio, con l'adozione di un provvedimento espresso.

I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, nei seguenti casi:

a) quando il Consigliere delegato abbia comunicato la sussistenza di motivi ostativi al pieno accoglimento dell'istanza;

b) qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dall'istante ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine o non direttamente acquisibili, a cura dell'interessato, presso altra Pubblica Amministrazione;

c) per tutta la durata dell'eventuale fase di conciliazione.

In caso di sospensione, i termini riprenderanno a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti, attestato dal relativo protocollo.

Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente Regolamento sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Art. 8

Costo del parere, del verbale di conciliazione e rilascio copie.

Ritiro documenti

Il rilascio di copia del parere o di copia conforme all'originale del verbale di conciliazione a mente dell'art. 4, 3° comma del presente regolamento all'interessato è subordinato al versamento di un contributo determinato come da tabella allegata, oltre al rimborso delle spese della procedura.

Salvo quanto stabilito dal comma che precede, in caso di positiva conciliazione, l'iscritto è comunque tenuto a versare un contributo pari allo 0,40% da calcolarsi sulla somma di cui all'accordo¹

Il controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti così come quantificati con delibera del Consiglio, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento.

¹ Comma aggiunto dal Consiglio nella seduta del 26 giugno 2015

Ordine degli Avvocati di Perugia

A seguito dell'emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l'istante deve ritirare tutta la documentazione depositata presso l'Ordine entro 30 (trenta) giorni; in ogni caso, la stessa sarà mandata al macero decorsi tre anni dall'emissione del parere (o dall'avvenuta rinuncia).

Art. 9

Entrata in vigore – Disciplina transitoria

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

**PERCENTUALI DELLA TASSA DOVUTA DAGLI ISCRITTI
PER I PARERI**

RICHIESTI SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La tassa è progressiva e viene calcolata sull'importo liquidato
dal Consiglio dell'Ordine

| COMPENSI LIQUIDATI | % TASSA |
|------------------------------------|----------------|
| Fino a € 5.000,00 | 3,00% |
| Da € 5.000,01 fino ad € 10.000,00 | 2,50% |
| Da € 10.000,01 fino ad € 25.000,00 | 2,00% |
| Da € 25.000,01 fino ad € 51.000,00 | 1,50% |
| Oltre 51.000,01 | 1,00% |

Ordine degli Avvocati di Perugia

Se l'attività per la quale viene chiesto il parere è stata svolta in controversie relative a materia di diritto di famiglia, minorile o di diritto del lavoro le percentuali dovute sono ridotte della metà:

| COMPENSI LIQUIDATI | % TASSA |
|------------------------------------|----------------|
| Fino a € 5.000,00 | 1,50% |
| Da € 5.000,01 fino ad € 10.000,00 | 1,25% |
| Da € 10.000,01 fino ad € 25.000,00 | 1,00% |
| Da € 25.000,01 fino ad € 51.000,00 | 0,75% |
| Oltre 51.000,01 | 0,50% |